COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA CROCE SANTA 6 - 09010 VILLASPECIOSA - TEL. 070 9639039 - 070 9639177 - FAX 070 9639540 C.F. 80017670920 - P.IVA 01354390922



SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Sindaco Elio Mameli

Responsabile del procedimento Ing. Mario Pittaluga

INDICE

OGGETT	O DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	3
Art. 1.	Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio	3
Art. 2.	Definizioni	
Art. 3.	Ammontare dell'appalto	4
Art. 4.	Conoscenza delle condizioni d'appalto	5
Art. 5.	Effetto obbligatorio del contratto	5
Art. 6.	Riservatezza	6
Art. 7.	Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti	6
Art. 8.	Garanzie e coperture assicurative	6
Art. 9.	Anticipazioni	7
Art. 10.	Revisione dei prezzi	8
Art. 11.	Modalità di pagamento	8
Art. 12.	Penali	9
Art. 13.	Cessione del credito	11
Art. 14.	Cessione del contratto	11
Art. 15.	Subappalto del servizio	11
Art. 16.	Disposizioni in materia di salute e sicurezza	12
Art. 17.	Controllo e vigilanza	12
Art. 18.	Risoluzione del contratto	13
Art. 19.	Recesso contrattuale	14
Art. 20.	Riserve e reclami	14
Art. 21.	Danni	14
Art. 22.	Spese contrattuali	15
Art. 23.	Foro competente	15
Art. 24.	Lingua	15
Art. 25.	Riferimento alla legge	15
NORME	PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
Art. 26.	Domicilio e recapito dell'Impresa	16
Art. 27.	Obblighi dell'Impresa per il raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata	
Art. 28.	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	17
Art. 29.	Interventi aggiuntivi	18
Art. 30.	Condotta del servizio	18
Art. 31.	Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio	18
Art. 32.	Personale impiegato nell'esecuzione del servizio	19
Art. 33.	Variazione delle modalità organizzative	20

ALLEGATI

- A. Tipologia e descrizione del servizio
- B. Elenco dei prezzi unitari
- C. Planimetria delle aree servite

OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1. Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

- raccolta differenziata a domicilio delle diverse frazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati;
- raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, ferrosi, ecc.;
- raccolta da strutture comunali e/o di uso pubblico di rifiuti diversi (quali pile esauste, medicinali, rifiuti T e/0 F, olii esausti di provenienza domestica, ecc.) ivi raccolti;
- trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di smaltimento/recupero.

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico essenziale, e costituiscono attività di pubblico interesse.

Il servizio non può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In tali casi l'Impresa deve tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Committente, che, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la temporanea sospensione del servizio e provvedere in emergenza tramite personale proprio o altre ditte. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L..

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o il non rispetto della normativa citata, legittima il Committente a provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori e delle attività necessarie al regolare svolgimento del servizio, tramite personale proprio o ditte terze, con rivalsa sull'Impresa per gli oneri conseguenti, anche a valere sulla cauzione depositata a garanzia, fatti salvi in ogni caso l'applicazione delle penali previste ed ogni ulteriore ragione di danno.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di sicurezza, igiene, pulizia e decoro, e deve attenersi a principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti, ed in particolare deve essere condotto secondo criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia nei confronti del cittadino utente e del Committente.

I servizi dovranno essere espletati presso il territorio comunale di Villaspeciosa.

La durata prevista dei servizi è di TRENTASEI MESI, e può estendersi per ulteriori 36 mesi, a insindacabile iniziativa dell'Amministrazione Comunale, con affidamento per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo le previsioni ed alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'appaltatore la prosecuzione dei servizi, alla scadenza del contratto, in regime di *prorogatio*, alle stesse condizioni economiche gestionali, nel limite massimo di 6 mesi.

Art. 2. Definizioni

Committente

Il Comune di Villaspeciosa, con sede a Villaspeciosa in Piazza Croce Santa n. 6.

Referente comunale

Il tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Rappresentante dell'impresa

Il tecnico debitamente nominato dall'Impresa legittimato a rappresentare l'impresa nei rapporti con il Referente comunale ed il Committente in generale, ed al quale è affidato il corretto svolgimento dei servizi.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

L'importo annuo a base d'appalto ammonta a €160.000,00 (euro CENTOSESSANTAMILA/00), per un importo complessivo dell'appalto pari a €480.000,00 (euro QUATTROCENTOOTTANTAMILA/00), al netto di IVA e al lordo del ribasso presentato in sede di offerta.

La misura del canone che sarà fissata dal contratto, al netto del ribasso d'asta, si intende remunerativa, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, prestazioni e condizioni posti a carico dell'Impresa, per esplicita previsione del successivo art. 4 del presente capitolato; capitolato che viene integralmente accettato dall'Impresa già in sede di presentazione di offerta, con l'assunzione che da parte dell'appaltatore sono state eseguite, prima della formulazione dell'offerta, tutte le opportune verifiche ed i relativi calcoli economici in base ai dati forniti ed alle modalità di prestazione del servizio dettagliate nel presente capitolato e nei suoi allegati.

Allo scopo di incentivare il raggiungimento della massima qualità possibile della raccolta differenziata, i ricavi derivanti dall'avvio al recupero dei materiali valorizzabili raccolti saranno riconosciuti dal Committente direttamente all'Impresa attraverso la stipula delle convenzioni con i vari consorzi di filiera del CONAI.

L'importo a base d'appalto tiene quindi conto dei ricavi ottenibili dalla valorizzazione delle frazioni avviate a recupero, che l'Impresa, nella gestione, esecuzione e controllo del servizio, dovrà impegnarsi ad ottenere con le migliori caratteristiche di qualità e quindi con i maggiori ricavi possibili.

A titolo di riferimento i ricavi di cui sopra relativi alle annualità 2009 e 2010 sono stati rispettivamente di circa € 8.500,00 ed € 11.500,00; nel 2011 sono previsti ricavi per almeno € 12.000,00.

Le convenzioni e i contratti con i diversi consorzi di filiera del CONAI e in generale delle piattaforme di recupero, saranno di titolarità dell'Impresa, che sarà appositamente delegata dal Committente.

Qualora per una frazione merceologica si rendano opportuni interventi di preselezione o lavorazione, essi saranno a carico dell'Impresa e nessun onere derivante dal mancato rispetto dei requisiti per le varie frazioni merceologiche conferite potrà essere, in nessun caso, accollato al Committente.

Il pagamento all'Impresa di quanto dovuto dei contributi avverrà direttamente dai vari consorzi di filiera in seguito all'espletamento delle necessarie pratiche alle quali l'Impresa stessa dovrà provvedere. In caso di impossibilità di procedere all'incameramento degli introiti secondo tali modalità, il Committente dovrà corrispondere all'Impresa le somme incassate per il recupero dei rifiuti valorizzabili. In caso di carichi di frazioni valorizzabili che non venissero ricevuti dai centri di recupero per mancata rispondenza dei materiali e/o irregolarità varie, i costi di smaltimento e le eventuali sanzioni comminate sono a totale carico dell'Impresa.

Nulla è dovuto dal Committente all'Impresa nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei contributi, per modifiche agli accordi ANCI-CONAI o per altri motivi indipendenti dal volere del Committente.

La determinazione dei corrispettivi per gli interventi complementari o comunque correlati al servizio di cui all'art. 29 del presente capitolato, avverrà computando le prestazioni a misura cioè moltiplicando i prezzi unitari (Allegato B. Elenco dei prezzi unitari) al netto dello sconto offerto in sede di gara, per la durata della prestazione o per altra dimensione caratteristica.

Art. 4. Conoscenza delle condizioni d'appalto

La presentazione delle offerte e l'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, della conformazione dei luoghi interessati ai servizi e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera, aspetti relativi alla sicurezza e più in generale di tutte le circostanze che possono incidere sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto. L'Impresa quindi, fin dalla presentazione dell'offerta, rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 5. Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il Committente, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e dell'applicazione del ribasso d'asta all'importo dell'appalto, può utilizzare le economie da ribasso per l'estensione del servizio finalizzata ad una sua migliore qualità (p.es. passaggi settimanali aggiuntivi per determinate frazioni di rifiuti), secondo i prezzi unitari (Allegato B. Elenco dei prezzi unitari) applicati al netto dello sconto offerto in sede di gara.

Il Committente si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata, servizi complementari o nuovi, nell'ambito della gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 6. Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 7. Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, relativi allegati e negli altri documenti relativi all'appalto, del regolamento comunale per il servizio, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, in particolare riferite agli aspetti igienico sanitari, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa è in ogni caso obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

Art. 8. Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa dovrà prestare le garanzie previste dalla legislazione vigente in sede di offerta e di aggiudicazione, tramite idoneo istituto garante.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e potrà quindi essere incamerata dal Committente in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, previa diffida ad adempiere e porre in essere le possibili azioni riparatrici.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o a trattenere dai corrispettivi tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

Il deposito cauzionale verrà progressivamente svincolato nella misura del 30% per le prime due annualità previste dal contratto, e del 40% rimanente al termine dei tre anni, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Committente, di apposito documento attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei servizi e connessi adempimenti, verificata la non sussistenza di contenziosi in atto, ed in ogni caso a seguito della scadenza per l'invio della dichiarazione ambientale (MUD, dichiarazione SISTRI o analoghi adempimenti) e della sua avvenuta presentazione. Il termine predetto deve quindi intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale, pur risultando non in essere le materiali attività di cui al servizio affidato.

In ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo con esplicita autorizzazione del Committente; tale condizione dovrà essere esplicitamente prevista nelle clausole della polizza prestata dall'istituto garante.

La cauzione prestata non produrrà, per alcun motivo, interessi o corrispettivi di sorta in favore dell'Impresa.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza di eventuali estensioni del servizio.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa, al suo personale ed ai suoi mezzi, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a €5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

È fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi (polizza RCA).

L'Impresa dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa plurischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori eventualmente forniti per i servizi di raccolta rifiuti.

In caso di costituzione di ATI (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti (o delle Consorziate), ovvero le Mandanti (o le Consorziate) dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Impresa aggiudicataria. Le coperture assicurative dovranno avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale; in caso di polizze da rinnovarsi annualmente, dovrà essere prevista apposita ed esplicita clausola di automatico e tacito rinnovo, con obbligo di comunicazione per iscritto (raccomandata A/R) al Committente da parte dell'istituto garante in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa, o, in caso di mancati rinnovi, sono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

Art. 9. Anticipazioni

All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 10. Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali (canone annuale e prezzi unitari di cui all'allegato B) verrà operata periodicamente in caso di variazione dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006, su richiesta dell'Impresa o per eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia.

La revisione verrà operata sulla base di apposita istruttoria e successiva determinazione del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 115 del citato D.Lgs. 163/2006, sulla base dei costi standardizzati di cui al comma precedente.

In mancanza di dette revisioni sarà applicato annualmente l'adeguamento ISTAT dei corrispettivi nella misura del 100% dell'indice per le rivalutazioni monetarie (indice FOI).

Sulla base del valore dell'aggiornamento riscontrato ad ogni dicembre, si determineranno gli importi da applicare per l'intero anno successivo.

Non costituiranno motivo di variazione del corrispettivo d'appalto eventuali incrementi del numero delle utenze totali, domestiche e non domestiche, purché non superiori al 10%.

Art. 11. Modalità di pagamento

I corrispettivi dei servizi svolti saranno liquidati su base bimestrale, sulla base degli importi al netto dello sconto offerto in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, corredata da copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici (DURC), e delle eventuali ulteriori documentazioni di cui al seguito del presente capitolato.

Al canone previsto dovranno essere sommati i costi di eventuali attività aggiuntive di cui al successivo art. 29, definiti sulla base dell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato B o, eventualmente, di un apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi non previsti dal presente capitolato, sempre al netto del ribasso di gara.

Per tali attività aggiuntive svolte, l'Impresa dovrà fornire una tabella riassuntiva, su supporto cartaceo e informatico, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Committente, con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, approvato dal Referente comunale per avvenuta prestazione, con indicati chiaramente i costi per il Committente. Tali documenti devono obbligatoriamente essere allegati alle fatture presentate.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni data fattura fine mese, con bonifico bancario su conto corrente dedicato aperto presso istituto di credito, con indicazione delle coordinate bancarie (IBAN), che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura e comunicare preventivamente tramite apposita dichiarazione di "conto dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura dei necessari riferimenti e/o della omessa produzione della documentazione suddetta e/o al mancato rispetto delle tempistiche di consegna sopra indicate.

I conteggi ed i pagamenti dei ricavi derivanti dall'avvio al recupero del materiale (contributi CONAI e/o ricavi diversi), secondo quanto indicato all'art. 3 del presente capitolato, saranno definiti direttamente tra l'Impresa e i consorzi di filiera del CONAI e/o le diverse piattaforme di recupero.

Art. 12. Penali

L'Impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Committente, può essere assoggettata, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame e riscontro delle controdeduzioni (da presentarsi entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica della contestazione), alle seguenti penali.

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – umido-organico e secco indifferenziato	1.000,00 al giorno
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – imballaggi, frazioni valorizzabili, ingombranti	600,00 al giorno
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti – per ogni frazione – pile e batterie, olii, T e/o F	500,00 al giorno
Esecuzione dei servizi	Incompleta effettuazione del servizio previsto (ad esempio: area di intervento ridotta rispetto a quella prevista, utenze non servite per ingiustificati motivi, ecc.), non recuperata entro la stessa giornata – per ogni frazione	50,00 per singola utenza
Esecuzione dei servizi	Non corretta effettuazione del servizio previsto (ad esempio: carico respinto o sanzionato per irregolarità dall'impianto di smaltimento o recupero)	500,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Conseguimento di penalità in sede di pagamento delle fatture per gli smaltimenti, a causa di mancato raggiungimento degli obiettivi di differenziazione per cause imputabili all'Impresa	Importo della penalità
Esecuzione dei servizi	Accumulo di rifiuti, anche provvisorio, per movimentazione e/o successivi carichi e trasporti, in aree non deputate	1.000,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l'esecuzione del servizio	500,00 per singola contestazione
Rapporti	Mancata consegna di documentazione amministrativa e/o contabile (es.: rapporti richiesti dal Committente)	100,00 per giorno di ritardo
Personale	Mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di personale impiegato per l'espletamento del servizio	250,00 per singola contestazione

1		
Sicurezza	Mancato rispetto delle norme per la sicurezza	500,00 per singola contestazione
Sicurezza	Mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza	200,00 per giorno di ritardo
Automezzi/ Attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate	300,00 per singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	300,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della consegna dei documenti relativi ai dati quantitativi/qualitativi dei rifiuti	200,00 per giorno di ritardo
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della consegna dei documenti relativi ai dati quantitativi/qualitativi dei rifiuti con conseguente comminazione di sanzioni al Comune da parte di Enti o altri soggetti competenti	Importo delle sanzioni
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione della dichiarazione ambientale (MUD, dich. SISTRI o analoghi adempimenti) secondo le disposizioni vigenti	400,00 per giorno di ritardo
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto dei termini per la predisposizione della dichiarazione ambientale (MUD, dich. SISTRI o analoghi adempimenti) secondo le disposizioni vigenti con conseguente comminazione di sanzioni al Comune da parte di Enti o altri soggetti competenti	Importo delle sanzioni
Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	150,00 per singola contestazione

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque della prima fattura utile, senza altra formalità se non la contestazione ed il riscontro delle eventuali controdeduzioni suddette, fatto salvo in ogni caso il ricorso all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

In caso di ulteriore inosservanza e/o verificandosi gravi deficienze, carenze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, compreso la mancata esecuzione di specifici servizi aggiuntivi contemplati nel presente capitolato richiesti dal Committente, quest'ultimo potrà far eseguire gli interventi necessari ad altra ditta, addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti, maggiorati del 50% a titolo di sanzione e di danno subito.

Personale preposto del Committente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza degli obblighi del presente capitolato sarà accertata e verbalizzata dai funzionari incaricati e successivamente comunicata all'Impresa direttamente dal Committente. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

In caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale di cui al successivo art. 32, accertate dal Committente o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro o da altri enti o organismi competenti, il Committente comunica alla ditta – e nel caso all'Ispettorato – l'inadempienza riscontrata, e procede ad applicare una detrazione del venticinque percento sui pagamenti dei corrispettivi

maturati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra detti. Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi medesimi. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti suddetti l'Impresa non può opporre eccezione alcuna al Committente, né avere titolo ad alcun risarcimento di danni.

Art. 13. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 14. Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 15. Subappalto del servizio

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione del Committente.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare nonché deve trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio.

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.

Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa a ciò l'Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto

pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori, odori e danni ai luoghi.

Deve inoltre essere evitato ogni possibile intralcio alla viabilità pubblica.

L'Impresa, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Committente il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sottoscritto dal datore di lavoro dell'Impresa, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.

Tale documento dovrà essere redatto tenendo conto del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) allegato ai documenti di gara.

La mancata presentazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Committente il rapporto di incidente/infortunio entro i termini di legge.

Art. 17. Controllo e vigilanza

Il Committente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi forniti dall'Impresa tramite il personale degli uffici comunali tecnico e di polizia municipale.

È fatto obbligo all'appaltatore ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti ogni circostanza e fatto che possa pregiudicare il regolare e buon andamento del servizio.

È altresì fatto obbligo all'Impresa di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità (scarico abusivo di materiali, depositi o accumuli di rifiuti su strade e spazi pubblici, ecc.), coadiuvando le successive operazioni da parte del personale comunale per l'individuazione del contravventore.

Art. 18. Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, che costituiscono clausole risolutive espresse del contratto, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente, anche per risarcimento danni:

- 1. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Committente;
- 3. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 4. in caso di frode, grave negligenza o grave inadempimento, debitamente accertati e contestati, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva, l'applicazione delle eventuali penali e il risarcimento dei danni:

- 1. in caso di sospensione ingiustificata del servizio anche per un solo giorno;
- in caso di inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente;
- 3. in caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale di cui al successivo art. 32, accertate dal Committente o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro;
- 4. in caso di mancato rispetto degli obblighi, dati anche dal presente capitolato all'art. 8, in materia di garanzie e coperture assicurative;
- 5. in caso di inadempienze qui non contemplate, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro un termine stabilito. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. sospensione dell'Impresa dall'albo dei gestori ambientali;

2. condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori dell'Impresa per reati connessi all'oggetto del servizio.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto con decorrenza immediata dal momento del verificarsi del fatto; il Committente comunica all'Impresa, a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, la avvenuta risoluzione del contratto, la quale è comunque efficace anche nel caso in cui la comunicazione non risulti pervenuta all'Impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali e le eventuali somme dovute per risarcimento danni, che dovranno essere quantificate dal Committente, anche per stima sommaria, e comunicate all'Impresa. Il Committente potrà, se necessario, escutere la cauzione e/o richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Sia il Committente sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa o per cause non imputabili alle parti, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 19. Recesso contrattuale

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del Codice Civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta dall'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

In seguito al recesso il Committente, ai fini di garantire la prosecuzione del servizio, potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 20. Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21. Danni

L'Impresa é sempre responsabile verso il Comune e verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza della esecuzione o della mancata esecuzione dei servizi.

L'Impresa è responsabile anche nei confronti degli eventuali danni provocati dal proprio personale addetto durante l'espletamento del servizio.

Art. 22. Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque derivatele, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, spese di notifica e simili.

Art. 23. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 24. Lingua

L'Impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

Art. 25. Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26. Domicilio e recapito dell'Impresa

L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà comunicare il proprio domicilio, presso il quale dovrà disporre di un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica.

Dovrà essere inoltre attivato un "numero verde" telefonico, per le chiamate gratuite da parte dell'utenza, per segnalazioni, richieste, reclami, ecc..

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente quale Rappresentante dell'impresa stessa nei rapporti con il Referente comunale e con il Committente in generale, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Committente. La nomina del Rappresentante dell'impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione in presenza del Referente comunale, del Sindaco o del Segretario Comunale.

Art. 27. Obblighi dell'Impresa per il raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata

È preciso obbligo dell'Impresa il raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di raccolta differenziata tali da consentire l'avvio a recupero/trattamento del flusso di materiali (secchi e umidi) valorizzabili e l'avvio allo smaltimento del secco residuo non riciclabile.

È assolutamente vietato miscelare le frazioni merceologiche provenienti dalle raccolte separate.

L'Impresa dovrà:

- a. assicurare il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata tali da consentire il raggiungimento almeno della prima fascia di premialità, tenuto conto degli Atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni G.R. n. 75/18 del 30.12.2008 e n. 56/40 del 29.12.2009, nonché ss.mm.ii., che stabiliscono appunto le specifiche per il conseguimento delle premialità in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per gli smaltimenti:
- b. adottare tutte le azioni, concordandole con il Committente, necessarie a prevenire conferimenti non corretti da parte dell'utenza;
- c. raggiungere il livello quali-quantitativo dell'umido differenziato tale da consentire il conferimento presso gli impianti di compostaggio di qualità;
- d. raggiungere il livello quali-quantitativo delle altre frazioni valorizzabili differenziate (carta/cartone
 plastica vetro lattine e barattolame imballaggi ingombranti beni durevoli ferrosi, ecc.), tale da consentire il conferimento presso gli impianti e/o le piattaforme di recupero.

I ricavi provenienti dal conferimento dei materiali valorizzabili alle varie piattaforme e impianti di recupero / trattamento saranno incamerati direttamente dall'Impresa, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali sanzioni comminate dagli impianti di destinazione per irregolarità delle modalità di conferimento, di trasporto, ecc., gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso gli impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato, nonché le penalità conseguite ed applicate dalle piattaforme di conferimento della frazione secca non riciclabile per il mancato conseguimento delle percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dalla Regione.

Art. 28. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Saranno a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio;
- d. la fornitura al personale di idonee divise e abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, nonché di cartellino identificativo con fotografia, preventivamente autorizzato dal Committente, da indossare durante lo svolgimento del servizio;
- e. la dotazione del personale addetto alla guida dei mezzi di apparecchi di telefonia mobile ai fini della comunicazione di eventuali disposizioni operative, da parte del Rappresentante dell'impresa o del Committente, nel corso dello svolgimento del servizio;
- f. la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- g. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente e dei terzi, nonché la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. A tal fine l'Impresa dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli oneri di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni obbligatorie antitetaniche e antitifiche) previste dalle norme vigenti e ogni altro provvedimento sanitario richiesto dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
- h. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;
- i. l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
- j. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc..

È a carico dell'Impresa la fornitura e la tenuta dei formulari di trasporto e conferimento e dei relativi registri, come previsto dalla normativa vigente, sia su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere riepilogati e trasmessi al Comune in formato cartaceo e informatico a cadenza trimestrale o comunque secondo le disposizioni dell'Amministrazione o eventuali indicazioni da parte di Enti sovraordinati, ai fini della comunicazione degli stessi dati agli Enti e/o altri soggetti competenti. È inoltre a carico dell'Impresa la predisposizione della dichiarazione ambientale (MUD, dichiarazione SISTRI o analoghi adempimenti) e la sua presentazione entro i termini previsti per ogni annualità, secondo le disposizioni operative in vigore.

Art. 29. Interventi aggiuntivi

Qualora dovessero occorrere interventi complementari o correlati al servizio ma non direttamente contemplati e quantificati nel presente capitolato e nei documenti allegati, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli su richiesta scritta del Committente; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'allegato Elenco dei prezzi unitari, o di nuovi prezzi previamente concordati e verbalizzati, che saranno applicati al netto del ribasso d'asta.

Art. 30. Condotta del servizio

La descrizione e le modalità organizzative del servizio sono descritte, oltre che nel presente documento, nell'Allegato A.

Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture, di incamerare in tutto o in parte la cauzione ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

Art. 31. Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio

I mezzi, le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa, che dovrà garantirne la rispondenza alle vigenti norme e prescrizioni tecniche, nonché assicurare e verificare le necessarie autorizzazioni, omologazioni, certificazioni e gli adempimenti in genere necessari al loro corretto utilizzo.

L'Impresa è tenuta a mantenere in perfetto stato tutti i mezzi e le attrezzature da utilizzarsi durante l'esecuzione del servizio, assicurandone la regolare manutenzione e pulizia.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

L'Impresa sarà responsabile per qualsiasi danno che a persone e cose venisse arrecato dai propri dipendenti nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature durante lo svolgimento del servizio.

Art. 32. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

L'Impresa dovrà impiegare personale idoneo, in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.

L'Impresa deve comunicare al Committente un elenco nominativo del personale almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio, con indicazione della qualifica, del domicilio e del numero del libretto di lavoro e copia di idoneo documento di identità. Uguale comunicazione deve essere effettuata nel caso di sostituzione del personale impiegato entro 10 giorni da ciascuna variazione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, ai fini delle assunzioni del personale attualmente in servizio presso la ditta cessante, alla integrale applicazione dell'art. 6 del CCNL del 22.05.2003 tra Federambiente e le organizzazioni dei lavoratori e ss.mm.ii..

L'Impresa dovrà comunicare al Committente:

- a. l'elenco nominativo del personale impiegato, completo di dati anagrafici e dei relativi turni di servizio;
- b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
- c. le mansioni di ciascuna persona in servizio;
- d. l'elenco delle persone incaricate della sicurezza dei lavoratori e della gestione delle emergenze;
- e. le sostituzioni del personale, preventivamente alle loro attuazione;
- f. i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli operatori di turno;
- g. l'elenco dei mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta e trasporto, completo di tutti gli elementi identificativi.

Ogni modifica dei dati di cui ai punti precedenti dovrà essere comunicata entro cinque giorni lavorativi al Committente. Il mancato rispetto di tali prescrizioni potrà essere causa di applicazione di penali, ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato (v. voce "controlli").

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- a. deve osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di imprese private esercenti i servizi ambientali; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dalla dimensione d'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- b. deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- c. deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- d. provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 68/1999;
- e. provvede a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
- f. provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;
- g. non può effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e le Autorità; dovrà vestire in modo decoroso, indossando la divisa ed esponendo in maniera ben evidente il cartellino identificativo forniti dall'Impresa; non dovrà assolutamente accettare o chiedere mance a qualsiasi titolo. Durante l'espletamento dei servizi, detto personale non deve accedere all'interno delle proprietà private; nel caso si dovesse presentare la necessità esso dovrà essere preventivamente autorizzato dai proprietari e dovrà comportarsi rispettosamente. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e ciò, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla legislazione vigente. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Art. 33. Variazione delle modalità organizzative

Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:

- a. variare a suo insindacabile giudizio le modalità dei servizi descritte nell'Allegato A, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali;
- richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi similari o complementari a quelli in corso di esecuzione, ai sensi dell'art.
 del presente capitolato. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l'obbligo dell'Impresa ad eseguire le prestazioni richieste.